

Una Commissione e un Organismo indipendente incaricati della valutazione della Pubblica Amministrazione

# Efficienza burocratica cercasi

## D'ora in poi, verrà premiato il merito invece dell'anzianità di servizio

Francesco Ingravalle

**C**ol Decreto legislativo 27 ottobre 2009 n. 150 (attuazione della Legge 4 marzo 2009, n. 15), efficienza e trasparenza della Pubblica Amministrazione continuano, nella linea del "quindicennio delle privatizzazioni," a essere gli

**Soltanto la pratica potrà rivelare quanto la riforma fortemente voluta dal Ministro Brunetta sarà vantaggiosa per i cittadini**

in particolare in Italia. L'Organismo indipendente è nominato, sentita la Commissione, dall'Organo di indirizzo politico-amministrativo, che esprime l'Amministrazione, per un periodo di tre anni. Il soggetto burocratico nomina l'organismo indipendente che incrocia la propria azione di controllo con



Renato Brunetta

quella della Commissione. In definitiva: garanti dell'effi-



cienza, della trasparenza e dell'integrità della Pubblica Amministrazione continuano a essere il Governo e la P.A. stessa. Ma "i Governi passano, le burocrazie restano". Nella misura in cui la pressione sindacale si è fatta meno forte e il sindacalismo delle tre maggiori organizzazioni è diventato più "collaborativo", sono state inasprite le regole di controllo

ed è stato introdotto un sistema che dovrebbe premiare l'efficienza in luogo dell'anzianità di servizio. Soltanto la pratica potrà dire quanto la riforma, pur tenendosi chiaramente nel solco della vicenda secolare della Pubblica Amministrazione italiana riuscirà di vantaggio agli utenti-clienti o se, al contrario, saremo punto e daccapo.

scopi della legislazione in materia di burocrazia.

Il Decreto legislativo 27 ottobre 2009 intende perseguire i due obiettivi essenzialmente attraverso due strumenti: la Commissione per la valutazione, la trasparenza e l'integrità delle amministrazioni pubbliche (capo IV, art. 13) e gli Organismi indipendenti di valutazione della performance, di cui all'art. 14. Posto che in un'ottica di mercato l'unico giudice in grado di dire se siamo stati conseguiti gli obiettivi prescelti è l'utente (o, se si preferisce, il cliente), chiediamoci in che misura quest'ultimo risulta presente nelle procedure di valutazione.

La Commissione per la valutazione, la trasparenza e l'integrità della Pubblica Amministrazione

è «un organo collegiale composto da cinque componenti scelti tra esperti di elevata professionalità» nominati su proposta del Ministro per la Funzione Pubblica e l'Innovazione (con Decreto del Presidente della Repubblica, previa deliberazione del Consiglio dei Ministri e il parere favorevole delle Commissioni parlamentari competenti espresso a maggioranza dei due terzi dei componenti), d'accordo con il Ministro per l'Attuazione del Programma di Governo. In breve: è il Governo a controllare efficienza, trasparenza e integrità della Pubblica Amministrazione. L'utente-cliente può considerarsi attivo solo attraverso l'azione della Maggioranza che è al Governo. Dai tempi della legge Rattazzi del 1865, questa è l'azione che i Governi hanno svolto nei confronti della Pubblica Amministrazione.

L'elemento caratterizzante, tuttavia, c'è: gli organismi indipendenti di valutazione della performance, nella tradizione delle Authorities che sono già numerose nell'ordinamento italiano a livello di legislazione primaria. A non volersi avviluppare nelle ragnatele dei "distinguo" formali, la logica di sviluppo delle Authorities è la stessa che ha sorretto lo sviluppo burocratico della "creazione di Enti", tipico del XX secolo,